

# LA PRIVACY A SCUOLA

## Breve guida al trattamento dei dati personali in ambito scolastico

### Cosa si intende per privacy?

La privacy comunemente intesa è il **diritto alla protezione dei dati personali**, che attiene al controllo – seppur limitato – sulla circolazione dei propri dati, sottendendo un diritto di scelta che esclude la possibilità che qualcun altro lo eserciti al nostro posto.

### Cos'è un dato personale?

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica **identificata** o **identificabile**, ovvero qualsiasi informazioni che identifica direttamente o direttamente una persona, detta «interessato». Sono dati personali i dati anagrafici di una persona, ma anche codici alfanumerici, coordinate GPS e indirizzi IP che lo rendono identificabile, fotografie e filmati che lo ritraggono, oppure documenti da cui è possibile ricavare informazioni sul suo stato di salute; in ambito strettamente scolastico sono dati personali le informazioni contenute nel registro, oppure i voti e le schede di valutazione.

### Conoscere la differenza tra dati personali comuni e sensibili

I dati personali si distinguono in dati personali comuni e dati personali sensibili. Appartengono a quest'ultima categoria i **dati biometrici** (es.: impronte digitali), il **credo religioso** (es.: la scelta di seguire o meno le lezioni di religione), i **dati relativi alla salute** (es.: allergie, condizioni di disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento). Ne deriva che anche informazioni quali le prescrizioni alimentari possono rivelare dati sensibili come la fede religiosa o lo stato di salute. I dati appartenenti a questa categoria possono essere trattati solo a

determinate condizioni, nell'ambito scolastico le funzioni di interesse pubblico svolte dall'ente.

## Cos'è un trattamento?

Di fatto, un trattamento di dati personali è **qualsiasi operazione** possa essere effettuata con i dati personali di una persona. Dalla compilazione di un modulo all'esportazione di una tabella, dalla trasmissione di una foto tramite email alla pubblicazione di un video sul sito web istituzionale, dalla modifica di un documento alla cancellazione dello stesso: tutte queste azioni costituiscono un trattamento di dati personali.

## Conoscere la differenza fra titolari del trattamento dei dati e responsabili del trattamento dei dati

È importante essere al corrente delle differenze tra i due principali ruoli che caratterizzano il rapporto privacy. I dati personali dell'interessato sono trattati dal «titolare del trattamento», che **determina gli scopi e i mezzi dei trattamenti**, mentre il «responsabile del trattamento» è colui che **gestisce i dati per conto del titolare**. Queste due figure hanno responsabilità legali differenti. Normalmente, in ambito scolastico, l'istituto riveste il ruolo di titolare e, quindi, deve avere un accordo ben definito sotto il profilo privacy con il responsabile, che può assumere diverse forme: fotografo per la realizzazione delle foto di classe, società di smaltimento dei documenti, piattaforma di e-learning, software house. Qualsiasi operazione, automatizzata o manuale, condotta da queste figure sui dati personali dell'interessato è considerata un'elaborazione dei medesimi.

## Conoscere e controllare i trattamenti effettuati

Con la nuova normativa, le scuole (come tutti gli enti pubblici) devono designare un **Responsabile per la Protezione dei Dati**, un soggetto con il compito di fornire assistenza e consulenza, monitorare le politiche di trattamento dei dati, fare formazione e sensibilizzare il personale sull'argomento. Le istituzioni scolastiche, però, non possono affidarsi al solo RPD per scoprire le falle nei propri sistemi. Ecco alcune domande, che attengono al tema dei principi e della liceità del trattamento, che ciascun membro del personale scolastico dovrebbe porsi.

**Per quale motivo si stanno trattando i dati?** Esistono sei basi giuridiche che permettono l'elaborazione dei dati. La più rilevante in ambito scolastico è l'**interesse pubblico**, ovvero utilizzare i dati per eseguire un'azione di pubblico interesse. Tuttavia, i dati raccolti a questo scopo non possono essere riciclati ad altri fini. Per esempio, la scuola non può condividere l'indirizzo email di un genitore con terze parti per attività commerciali inerenti il mondo scolastico affermando che si tratti di "interesse pubblico". Per condividere dati al di fuori delle finalità istituzionali, bisogna rifarsi a un'altra base giuridica: il consenso. Le scuole devono chiedere il consenso per attivare gli account degli studenti su una piattaforma di e-learning privata o su un servizio di cloud hosting.

**Come vanno trattati i dati personali?** Le operazioni di trattamento svolte dalle scuole sono innanzitutto corredate da informative indirizzate alle diverse categorie di interessati, nelle quali sono esplicitate con chiarezza una serie di informazioni tra cui finalità e modalità del trattamento, oltre a precise indicazioni su comunicazioni autorizzate verso soggetti terzi e diritti degli interessati. Tutti i trattamenti svolti dal personale scolastico devono essere

improntati al rispetto dei principi di **limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati**. Ne segue che i dati vanno trattati esclusivamente per le finalità in vista delle quali sono stati raccolti e, soprattutto, in maniera non eccedente rispetto alle stesse: ciò significa analizzare ciascun trattamento, comprendere perché viene messo in atto e trattare soltanto i dati strettamente necessari.

**Dove sono conservati i dati e chi vi può accedere?** Le scuole devono effettuare dei controlli puntuali sulle proprie prassi di elaborazione dei dati. Innanzitutto, occorre fare attenzione ai **luoghi di archiviazione**, sia fisici che digitali. Dopodiché, specialmente all'interno delle infrastrutture di rete, bisogna stabilire **gerarchie chiare** e limitare l'accesso a certi dati soltanto alle persone effettivamente autorizzate.

**Quali misure di sicurezza sono state messe in campo?** I furti di dati non sono sempre opera di hacker e software maligni, ma possono anche essere il frutto di un portatile dimenticato in treno o della curiosità di un parente. Per queste ragioni, il personale scolastico deve conservare i dati personali preferibilmente su attrezzature informatiche di proprietà della scuola, oppure utilizzare archivi rimovibili o dispositivi protetti da **tenere al sicuro** e protetti da adeguate misure di sicurezza, quali **password robuste, crittografia** per i dati più sensibili e il **blocco automatico** dopo cinque minuti di inattività. Il personale scolastico deve anche seguire una formazione specifica su ingegneria sociale, phishing, tecnologie cloud, attacchi ransomware e argomenti correlati.

**Cosa fanno i genitori?** Le scuole devono pubblicare sul sito web istituzionale e inviare ai genitori una **circolare informativa** sulla privacy. Ciò può essere fatto sotto forma di documento programmatico, newsletter, email o altro tipo di comunicazione ufficiale. Nella circolare vanno inserite le informative sul

trattamento, i dati di contatto del RPD, la normativa di riferimento ed eventuali vademecum o risorse utili. Occorre tenere a mente che sia gli studenti che i genitori hanno il diritto di chiedere e consultare gratuitamente i propri dati personali.

## **Buone pratiche: le foto**

La pubblicazione delle foto che ritraggono gli studenti nello svolgimento di attività didattiche e formative costituisce trattamento di dati personali e, come tale, è lecito solo se rispetta le finalità istituzionali proprie dell'ente. Come già affermato, in questo caso la base giuridica è l'interesse pubblico ed è proprio per questa ragione che tali trattamenti non necessitano di consenso.

Dovendosi trattare di scatti (ma lo stesso vale per le riprese video) con finalità istituzionali, il Garante, a scanso di equivoci, propone di usare il PTOF per descrivere i contesti e argomentare le motivazioni per le quali la pubblicazione di tale materiale assume valenza istituzionale in quanto parte dell'offerta formativa ed è, quindi, pubblicabile senza la richiesta di un consenso da parte degli studenti o dei genitori.

Inoltre, si ritiene che sui canali istituzionali della scuola, in virtù del principio di liceità del trattamento, non sia possibile pubblicare foto o video degli studenti per finalità non istituzionali neppure con il consenso degli interessati.

**Dott. Ignazio La Rosa**

**Responsabile Protezione Dati**